



## **Disciplinare per l'accesso al Servizio**

### **Inserimento lavorativo e socio-riabilitativo per le persone svantaggiate – Azione Borsa Lavoro**

#### **Art. 1 – Oggetto del Disciplinare**

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio "Inserimento lavorativo e socio-riabilitativo per le persone svantaggiate – Azione Borsa Lavoro".

Il Disciplinare definisce per lo stesso Servizio:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- compartecipazione economica del cittadino/utente;

#### **Art. 2 – Destinatari del Servizio**

Sono destinatari del Servizio le persone "svantaggiate" dell'intero A.T., per le quali, anche per la positiva conclusione di percorsi per l'apprendimento d'abilità lavorative, l'inserimento lavorativo è un punto di svolta centrale del proprio progetto individualizzato, salvo applicazione di graduatoria permanente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, di qui in avanti denominato "Regolamento".

Sono altresì destinatari del Servizio anche le persone non residenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **Art. 3 – Finalità ed Attività previste**

1. Il Servizio si pone i seguenti obiettivi:

- a) Implementazione degli interventi di orientamento e informazione sulle opportunità lavorative, a carico degli UU.SS.SS.
- b) Azioni finalizzate al reinserimento lavorativo, anche utilizzando le prerogative delle cooperative sociali di "tipo b" in materia di affidamento degli appalti
- c) Promozione e sostegno alle azioni di formazione, riqualificazione, reinserimento lavorativo e sociale, orientamento al lavoro, con particolare riguardo per le azioni implementate dai soggetti di cui al c. 4, art. 1, L. 328/00
- d) Promozione di procedure ad hoc per l'accesso delle cooperative sociali di "tipo b" alla gestione dei servizi di pertinenza presso gli enti associati e le agenzie territoriali dell'A.T., anche in deroga alla normativa di settore, ai sensi della L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni
- e) Sostegno agli inserimenti lavorativi realizzati, sia tramite gli UU.SS.SS. e le UU.OO. dell'A.S.L., sia tramite i servizi previsti dal P.S.Z. pertinenti
- f) Promozione e attivazione di borse lavoro per finalità socio-riabilitative.





2. Le principali attività previste sono le seguenti:

- a) L'Ufficio di Piano Di Zona, tramite il Responsabile 3<sup>a</sup> Area Disabili, promuove l'adozione di procedure ad hoc per l'accesso delle cooperative sociali di "tipo b" alla gestione dei servizi di pertinenza presso gli enti associati e le agenzie territoriali dell'A.T., anche in deroga alla normativa di settore, ai sensi della L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni
- b) Gli UU.SS.SS., le UU.OO. dell'A.S.L., i servizi previsti dal P.S.Z. pertinenti o "trasversali" sostengono gli inserimenti lavorativi realizzati, anche tramite l'attivazione di borse lavoro per finalità socio-riabilitative

#### **Art. 4 – Sede**

Il Servizio si svolge nell'Ambito Territoriale, sia presso le Cooperative sociali o le Imprese che realizzano il progetto di inserimento lavorativo, sia presso la Cooperativa sociale o l'Impresa che ha sottoscritto la Convenzione per l'espletamento di una Borsa Lavoro..

#### **Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, fasi della realizzazione della Borsa Lavoro, interruzione della Borsa lavoro**

##### **5.1 Ammissioni e requisiti d'accesso**

Per accedere al Servizio occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento.

##### **5.2 Graduatoria permanente**

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, è formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio: la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a "scorrimento" = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria.

Dopo la formalizzazione di tale graduatoria, le condizioni sociosanitarie relative agli utenti presenti in graduatoria vengono discusse da Referenti sociosanitari nel corso di una Equipe di Valutazione Multidimensionale.

Tali Referenti sono rappresentanti di tutti i seguenti Uffici e Servizi (o di parte di essi relativamente all'effettivo coinvolgimento di ciascuno Ufficio o Servizio nel processo assistenziale e terapeutico nel quale il singolo cittadino avente diritto è inserito): l'Ufficio di Piano di Zona, l'Ufficio Servizi





Sociali del Piano Sociale di Zona c/o il Comune di residenza dell'utente, la/e Unità Operativa/e dell'ASL, Ufficio Integrazione Sociosanitaria del Distretto competente dell'A.S.L NA 5.

Tale Equipe di Valutazione Multidimensionale arriva infine all'individuazione dell'/gli utente/i da inserire nel percorso di Borsa Lavoro sulla base, in via prioritaria, dei bisogni sociosanitari rilevati e della loro congruità con un intervento di borsa lavoro per finalità socio-riabilitative.

### **5.3 Fasi della realizzazione e interruzione del Servizio, limitatamente all'Azione Borsa lavoro**

Le Borse Lavoro vengono realizzate mediante la stipula di una Convenzione: lo "schema tipo" di tale Convenzione è stato approvato, dopo ampio processo di concertazione, con Determina n° 389/07 del Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona ed è allegato al Piano Sociale di Zona. I Soggetti sottoscrittori di tale Convenzione sono Ufficio di Piano di Zona, UU.OO. eventualmente coinvolte nella presa in carico dell'utente, le Cooperative Sociali e/o Imprese che accolgono l'utente e l'utente stesso. La Borsa Lavoro viene realizzata inoltre previa redazione di Progetti Sociali e Socio-sanitari Individualizzati a cura degli Operatori Sociosanitari (ASL e PSZ) competenti territorialmente nei quali vengono definiti obiettivi, risultati attesi, azioni specifiche, tipologia delle prestazioni, figure professionali impegnate, modalità e tempi di realizzazione dei progetti stessi e risorse necessarie.

La durata della Borsa Lavoro e il relativo compenso per il borsista, nonché gli altri oneri previsti, vengono espressamente indicati nella Convenzione succitata.

1. La Cooperativa/Impresa/Azienda individuata (a seguito di pubblicazione di bando pubblico e/o con altra modalità) stipula contratto di Borsa Lavoro con il borsista per lo svolgimento di attività meglio specificate nel Piano Individualizzato di cui al punto 2.
2. le modalità di esecuzione e le finalità degli incarichi affidati nel corso del rapporto di borsa di lavoro di cui al punto 1. sono indicate nel progetto d'intervento individualizzato definito da (i seguenti operatori partecipano alla definizione del progetto sulla base del loro effettivo coinvolgimento nel processo di "presa in carico" del borsista):
  - Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona c/o il Comune di residenza del borsista
  - Responsabile Area Integrazione Sociosanitaria dell'Ufficio di Piano di Zona
  - Referente Integrazione Sociosanitaria del Distretto competente dell'A.S.L
  - Responsabile dell'Unità Operativa del/i Distretto/i Sanitario/i competente/i dell'A.S.L.
  - Operatore (medico, psicologo ecc.) Dirigente dell'Unità Operativa del/i Distretto/i Sanitario/i competente/i dell'A.S.L. responsabile del caso
3. qualora le modalità di esecuzione, le finalità delle mansioni svolte dal borsista, nell'ambito del rapporto di borsa di lavoro, non corrispondano a quanto indicato dal piano d'intervento individualizzato di cui al punto 2., ciò comporta la risoluzione della Convenzione sopra specificata, relativamente agli obblighi derivanti dal rapporto difforme da quanto prescritto
4. qualora il borsista si assenti senza giustificato motivo dalla sede di svolgimento della borsa di lavoro per n. 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi e/o non adempia ai compiti affidati, il/i legale/i Rappresentante/i della/e Impresa/e firmataria/e della Convenzione sopra specificata discute/ono delle succitate problematiche con (i seguenti operatori partecipano alla definizione del progetto sulla base del loro effettivo coinvolgimento nel processo di "presa in carico" del borsista):
  - Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona c/o il Comune di residenza del borsista





- Responsabile Area Integrazione Sociosanitaria dell'Ufficio di Piano di Zona
- Referente Integrazione Sociosanitaria del Distretto competente dell'A.S.L.
- Responsabile dell'Unità Operativa del/i Distretto/i Sanitario/i competente/i dell'A.S.L.
- Operatore (medico, psicologo ecc.) Dirigente dell'Unità Operativa del/i Distretto/i Sanitario/i competente/i dell'A.S.L. responsabile del caso

A seguito di ciò e sulla base delle indicazioni degli operatori, l'Impresa interessata può procedere alla risoluzione del rapporto di Borsa di Lavoro

### **Art. 5 - Compartecipazione economica dell'utente**

Non è prevista la compartecipazione economica dell'utente alle spese del Servizio.

### **Art. 6 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Regolamento vigente.

